



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2010 (17.05)
(OR. en)**

8615/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0169 (COD)**

**RECH 129
COMPET 110
ENV 216
CODEC 317**

NOTA

della: presidenza

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

n. prop. Comm.: 15234/09 RECH 369 COMPET 457 ENV 756 CODEC 1260

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri.

- *Riesame dei risultati del trilogio informale*

INTRODUZIONE

1. Il 29 ottobre 2009 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di decisione concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri. La proposta è una delle iniziative basate sull'articolo 169 individuate nel programma specifico "Cooperazione" del Settimo programma quadro.

2. Il gruppo "Ricerca" ha esaminato la proposta nel corso di varie riunioni dal novembre 2009 a oggi, insieme ad un progetto di relazione del relatore della commissione ITRE del Parlamento europeo, nonché gli emendamenti di compromesso votati da detta commissione il 7 aprile 2010. Sulla scorta di tali discussioni il 14 aprile 2010 la presidenza ha avviato contatti informali con il Parlamento europeo.
3. Il 9 aprile 2010 il gruppo "Ricerca" ha esaminato un testo di compromesso della presidenza ed ha raggiunto un accordo su di esso come base del trilogio informale. In seguito a tale accordo il 27 aprile 2010 si è svolto un trilogio informale con il Parlamento europeo volto a negoziare un accordo in prima lettura. I risultati del trilogio sono riportati nell'allegato del presente documento.
4. La Commissione mantiene la sua proposta originaria riguardo alle modalità di finanziamento, ossia il testo del considerando 18, l'allegato I, punto 2.2.3, lettera h) e punto 3.4, secondo comma.
5. La commissione ITRE dovrebbe pronunciarsi sul testo di compromesso l'11 maggio 2010. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare il suo parere in prima lettura nella plenaria del 14-17 giugno 2010.

CONCLUSIONE

Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad approvare il testo di compromesso che figura nell'allegato e ad incaricare il suo presidente di contattare il suo omologo della commissione ITRE del PE per confermare che, se il Parlamento europeo dovesse adottare la sua posizione in prima lettura ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 3 del trattato nella medesima forma che figura nel pacchetto di compromesso figurante nell'allegato della presente nota, il Consiglio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato, approverebbe la posizione del Parlamento europeo e l'atto sarà adottato nella versione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo, fatta salva, se del caso, la revisione da parte del gruppo dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.

Testo di compromesso della presidenza¹

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**concernente la partecipazione dell'Unione a un programma comune di ricerca e sviluppo nel
Mar Baltico (BONUS²) realizzato da alcuni Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 169 e 172, secondo paragrafo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

¹ Nella versione inglese, le modifiche rispetto alla proposta della Commissione (doc. 15234/09) sono indicate in **grassetto sottolineato** o ~~barrate~~.

² La modifica della denominazione "BONUS-169" in "BONUS" in tutto il testo, nonché altre modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona saranno verificate dai giuristi-linguisti.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁵ (in prosieguo "Settimo programma quadro") prevede la partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture realizzate per l'esecuzione di detti programmi, ai fini dell'articolo 169 del trattato.

- (2) La decisione 971/2006/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁶ favorisce un approccio intersettoriale agli argomenti di ricerca attinenti a uno o più temi del Settimo programma quadro e in tale contesto ha individuato un'iniziativa dell'articolo 169 nel campo della ricerca comune del Mar Baltico che prevede la partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente.

⁵ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁶ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

- (3) L'ecosistema del Mar Baltico, un mare interno europeo semichiuso, è uno dei corpi idrici salmastri più grandi al mondo che è stato, ed è tuttora, gravemente colpito dalla pressione esercitata da numerosi elementi di origine naturale e antropica, come l'inquinamento dovuto allo scarico di armi chimiche, ad esempio di gas risalenti alla Seconda guerra mondiale, nonché a composti di metalli pesanti, sostanze organiche, materiale radioattivo e a perdite di gasolio per riscaldamento e di petrolio. Lo sviluppo dell'agricoltura nel bacino di drenaggio del Mar Baltico ha provocato altresì un'immissione eccessiva di fertilizzanti e materiale organico che porta a un'eutrofizzazione avanzata e all'introduzione nell'ambiente di organismi esotici non endemici. Lo sfruttamento non sostenibile delle risorse ittiche ed i cambiamenti climatici stanno provocando una perdita della biodiversità originaria. Detti fattori e le continue attività umane, compresi i progetti di infrastrutture situati lungo le coste del bacino di drenaggio del Mar Baltico o nelle loro immediate vicinanze, nonché il turismo ecologicamente non sostenibile stanno deteriorando l'ambiente naturale. Tutti questi fattori stanno riducendo gravemente la capacità del Mar Baltico di fornire in modo sostenibile i beni e i servizi da cui gli esseri umani dipendono direttamente e indirettamente per ottenere benefici sociali, culturali ed economici.
- (4) Il Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 ha messo in evidenza la preoccupazione per la situazione ambientale in cui versa il Mar Baltico, come indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico⁷. Inoltre, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di iniziativa ai fini dell'articolo 169 nella regione del Mar Baltico.

⁷ COM(2009) 248 definitivo del 10 giugno 2009.

- (5) La scienza dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni agli urgenti problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello a un'intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca corrente nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possono essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace.
- (6) Attualmente, alcuni programmi o alcune attività di ricerca e sviluppo su iniziativa dei singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la ricerca e lo sviluppo nella regione del Mar Baltico non sono sufficientemente coordinati a livello europeo per conseguire la massa critica necessaria nelle aree strategiche della ricerca e dello sviluppo.
- (7) Peraltro, le strutture specifiche esistenti per settore, evolute nel corso di una lunga storia di politiche nazionali, sono profondamente radicate nei sistemi di governance nazionali e ostacolano lo sviluppo e il finanziamento della ricerca ambientale multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare necessaria ad affrontare le sfide del Mar Baltico.
- (8) Pur esistendo una lunga tradizione di cooperazione nel campo della ricerca nel Mar Baltico con i paesi interni o esterni all'area del Mar Baltico, i tentativi di collaborazione non hanno finora goduto di risorse finanziarie adeguate per lo sfruttamento ottimale del potenziale della ricerca, a causa della situazione diversa in termini economici e di sviluppo nei paesi, nonché della forte varietà delle agende di ricerca, dei temi e delle priorità della ricerca a livello nazionale.
- (9) Nel suo programma di lavoro 2007-2008 dell'11 giugno 2007 per l'attuazione del programma specifico "Cooperazione"⁸, la Commissione ha fornito un aiuto finanziario a BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS nel campo della ricerca ambientale del Mar Baltico per intensificare la cooperazione tra le agenzie che finanziano la ricerca ambientale nella regione baltica e favorire il passaggio ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico da attuarsi sulla base dell'articolo 169 del trattato.

⁸ C(2007) 2460 dell'11 giugno 2007.

- (nuovo)(9 bis) In generale, BONUS ERA-NET e ERA-NET PLUS hanno funzionato bene ed è quindi importante garantire la continuità degli sforzi di ricerca, al fine di affrontare le pressanti sfide ambientali.
- (10) In linea con l'approccio del Settimo programma quadro e come riconosciuto in occasione delle consultazioni con le parti interessate svoltesi durante BONUS ERA-NET, sono necessari programmi di ricerca politici nella regione baltica.
- (11) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (in prosieguo gli "Stati partecipanti") hanno deciso di avviare congiuntamente il programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS-169 (in prosieguo "BONUS-169"). BONUS-169 intende sostenere lo sviluppo e l'innovazione scientifici fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per la cooperazione transnazionale tra gli Stati del Mar Baltico per quanto riguarda la ricerca ambientale nella regione del Mar Baltico.
- (12) Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS-169 si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca comunitari riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, agricoltura, infrastrutture (anche nel settore dell'energia), trasporti, formazione e mobilità di ricercatori, nonché questioni di carattere socioeconomico. L'iniziativa è di notevole importanza per alcune politiche e direttive comunitarie, fra cui la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁹, la strategia UE per la regione del Mar Baltico, la politica comune della pesca, la politica agricola comune, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁰ e gli impegni dell'UE in ambito internazionale come il piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica comunitaria beneficeranno dell'iniziativa BONUS-169.

⁹ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- (13) Per ottenere un maggiore impatto dell'iniziativa di BONUS-169, gli Stati partecipanti hanno deciso di farvi partecipare la Comunità.
- (14) BONUS-169 prevede una fase strategica, seguita da una fase di attuazione, dando la possibilità di svolgere un'ampia consultazione con le parti interessate su un'agenda di ricerca strategicamente fondata, capace altresì di far fronte alle esigenze emergenti della ricerca. Durante la fase strategica dell'iniziativa, è opportuno far ricorso alla partecipazione aggiuntiva e settorialmente orientata delle agenzie di finanziamento per migliorare ulteriormente l'integrazione della ricerca indirizzata alle necessità degli utenti finali in tutti i settori, e garantire l'uso e l'assimilazione efficace dei risultati per le disposizioni in materia di gestione delle politiche e delle risorse in un ampio gruppo di settori economici.
- (15) Al termine della fase strategica, la Commissione dovrebbe verificare che l'agenda strategica di ricerca, le piattaforme di consultazione delle parti interessate e le modalità di esecuzione siano pronte per passare alla fase di attuazione dell'iniziativa. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l'agenda strategica di ricerca. Il passaggio alla fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza interruzioni e senza ritardi.
- (16) Gli Stati partecipanti hanno deciso di offrire un contributo pari a 50 milioni di EUR all'iniziativa BONUS-169. I contributi non monetari sotto forma di accesso e uso delle infrastrutture devono essere autorizzati, a condizione che non rappresentino una parte significativa dell'intero contributo. Essi devono essere sottoposti a una valutazione del loro valore e della loro utilità ai fini dei progetti BONUS-169.
- (17) La partecipazione comunitaria a BONUS-169 non supera i 50 milioni di EUR per tutta la durata dell'iniziativa BONUS-169 e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti allo scopo di accrescere il loro interesse nello svolgere il programma congiuntamente. La maggior parte del contributo comunitario viene assegnata alla fase di attuazione. Per ogni fase deve essere definito un tetto che per la fase di attuazione deve essere incrementato per l'importo rimanente dopo l'attuazione della fase strategica.

- (18) L'attuazione congiunta di BONUS-169 richiede una struttura specifica di esecuzione, come stabilito nella decisione 971/2006/CE. Gli Stati partecipanti hanno convenuto di istituire una struttura specifica di esecuzione denominata Baltic Organisations Network for Funding Science (rete di organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, in prosieguo "GEIE BONUS") per attuare BONUS-169. Il GEIE BONUS dovrebbe essere il destinatario del contributo comunitario. Nel rammentare agli Stati partecipanti l'importanza del principio di un "salvadanaio comune vero", ciascuno Stato partecipante deciderà, nell'ambito delle norme e procedure di finanziamento comuni al programma, se amministrare il proprio contributo o se fare amministrare tale contributo dal GEIE BONUS. Il GEIE BONUS garantisce che l'esecuzione di BONUS-169 rispetti la sana gestione finanziaria.
- (19) La concessione del contributo comunitario è subordinata ad impegni formali da parte delle competenti autorità nazionali degli Stati partecipanti e all'erogazione dei rispettivi contributi finanziari.
- (20) Il pagamento del contributo comunitario per la fase strategica è subordinato alla conclusione di una convenzione di sovvenzione tra la Commissione, per conto della Comunità, ed il GEIE BONUS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)¹¹ per agevolare e semplificare la relativa gestione.

¹¹ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

- (21) Il pagamento del contributo comunitario per la fase di attuazione è subordinato alla conclusione di un contratto di attuazione tra la Commissione, per conto della Comunità, ed il GEIE BONUS, contenente le disposizioni dettagliate relative all'uso del contributo comunitario. Questa parte del contributo comunitario viene gestita in modo centralizzato indiretto ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹² (in prosieguo "regolamento finanziario") e dell'articolo 35, dell'articolo 38, paragrafo 2 e dell'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario¹³.
- (22) Gli eventuali interessi maturati dai contributi versati al GEIE BONUS devono essere considerati introiti propri e assegnati all'attuazione di BONUS-169.
- (23) Ai fini della tutela dei propri interessi finanziari, la Comunità ha la facoltà di ridurre, ritirare o porre fine al proprio contributo finanziario nel caso in cui BONUS-169 sia attuato in maniera inadeguata, parzialmente o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS-169, alle condizioni stabilite negli accordi conclusi tra la Comunità ed il GEIE BONUS.
- (24) Al fine di realizzare in maniera efficiente BONUS-169, durante la fase di attuazione occorre concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS-169, selezionati a livello centrale sotto la responsabilità del GEIE BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. La concessione e il pagamento di tale sostegno finanziario ai partecipanti a BONUS dovrebbero avvenire secondo regole comuni in linea con le disposizioni del Settimo programma quadro. La valutazione delle proposte dovrebbe essere effettuata a livello centrale, in base a criteri trasparenti e comuni, da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali ed i finanziamenti dovrebbero essere assegnati in base ad una graduatoria approvata a livello centrale.

¹² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

¹³ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (25) Anche se il Centro comune di ricerca è un dipartimento della Commissione, i suoi istituti possiedono tuttavia strutture di ricerca attinenti a BONUS-169 in grado di contribuire alla sua attuazione. È pertanto appropriato definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di ammissibilità al finanziamento.
- (26) Per garantire la parità di trattamento, la valutazione segue gli stessi principi applicabili alle proposte trasmesse nell'ambito del Settimo programma quadro. Di conseguenza, la valutazione delle proposte dovrebbe essere eseguita centralmente da esperti indipendenti sotto la responsabilità del GEIE BONUS. La graduatoria e le priorità sono approvate dal GEIE BONUS immediatamente dopo l'esito della valutazione indipendente, la quale è vincolante.
- (27) Qualsiasi Stato membro e paese associato al Settimo programma quadro ha diritto a partecipare all'iniziativa BONUS-169.
- (28) In linea con gli obiettivi del Settimo programma quadro, la partecipazione di qualsiasi altro paese a BONUS-169, in particolare dei paesi che si affacciano sul Mar Baltico o che ne alimentano il bacino di drenaggio, è possibile nel momento in cui tale partecipazione è ammessa da uno specifico accordo internazionale e se sia la Commissione che gli Stati membri partecipanti danno il loro accordo. A titolo del Settimo programma quadro, la Comunità ha la facoltà di concordare le condizioni riguardanti il proprio contributo finanziario a BONUS-169 con la partecipazione di altri paesi conformemente alle norme e procedure stabilite nella presente decisione.

- (29) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e seguire le procedure necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹⁴, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁵ e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹⁶.
- (30) Occorre che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa BONUS-169 siano conformi ai principi etici secondo i principi generali della decisione 1982/2006/CE (in prosieguo "Settimo programma quadro"), e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere, nonché dello sviluppo sostenibile.
- (31) Alla luce della valutazione intermedia effettuata dalla Commissione, assistita da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali, la Commissione dovrebbe valutare la qualità e l'efficienza dell'attuazione di BONUS-169 ed i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché realizzare una valutazione finale.
- (32) I partecipanti a BONUS dovrebbero comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati, in particolare ad altri progetti analoghi di ricerca marina a livello regionale, e rendere tali informazioni disponibili pubblicamente.

¹⁴ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁵ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁶ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(nuovo)

(32 bis) Il successo dell'attuazione di progetti già avviati nel quadro di BONUS ERA-NET e BONUS ERA-NET PLUS ha messo in luce le condizioni disastrose del Mar Baltico; la situazione ambientale del Mar Baltico dovrebbe pertanto continuare ad essere oggetto di ulteriori attività di ricerca.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo comunitario

1. La Comunità versa un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS-169 (in prosieguo "BONUS-169) avviato congiuntamente da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (in prosieguo "Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. La Comunità, per tutta la durata di BONUS-169, versa un contributo finanziario non superiore a 50 milioni di EUR in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 durante la fase strategica e dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario durante la fase di attuazione. Entro tali limiti, il contributo comunitario corrisponde al contributo degli Stati partecipanti.
3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico "Cooperazione".

Articolo 2
Attuazione di BONUS-169

1. BONUS-169 è attuato dalla Baltic Organisations' Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, in prosieguo "GEIE BONUS").
2. BONUS-169 è attuato in due fasi conformemente all'allegato I: una fase strategica seguita da una fase di attuazione.
3. La fase strategica del programma ha una durata non superiore a diciotto mesi. L'obiettivo è la preparazione della fase di attuazione. Durante la fase strategica, il GEIE BONUS svolge le seguenti attività:
 - a) preparazione dell'agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico del programma e si incentra sugli inviti a presentare proposte, in conformità degli obiettivi fissati nel Settimo programma quadro;
 - b) creazione delle piattaforme per la consultazione delle parti interessate allo scopo di potenziare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti;
 - c) preparazione delle modalità di attuazione, comprese le norme e le procedure giuridiche e finanziarie, le disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di BONUS-169, le risorse umane e gli aspetti relativi alla comunicazione.

4. Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS-169. Tali inviti riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner, con un incentivo ad una partecipazione adeguata delle PMI, e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, finanziamento non cumulabile con altre fonti comunitarie, nonché in base al principio di non retroattività. La concessione e il pagamento del finanziamento ai partecipanti a BONUS è conforme a regole comuni in linea con il Settimo programma quadro.

Articolo 3

Condizioni del contributo della Comunità

1. Il contributo finanziario della Comunità per la fase strategica ammonta fino a 1,25 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L'impegno della Comunità a contribuire alla fase strategica dipende dall'impegno equivalente degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario della Comunità per la fase di attuazione ammonta fino a 48,75 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Questo tetto può essere incrementato in base all'importo rimanente dopo l'attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25% del contributo degli Stati partecipanti può consistere nell'accesso alle infrastrutture di ricerca (in prosieguo "contributo di natura infrastrutturale").

3. L'erogazione del contributo finanziario della Comunità per la fase di attuazione è subordinata ai seguenti fattori:
- a) la messa a punto da parte dello Stato membro partecipante dell'agenda strategica di ricerca, di piattaforme di consultazione delle parti interessate e delle modalità di esecuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all'allegato I, sezione 2. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l'agenda strategica di ricerca;
 - b) la dimostrazione da parte del GEIE BONUS della sua capacità di attuare BONUS-169 nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario della Comunità nell'ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in prosieguo "regolamento finanziario") e dall'articolo 35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e dall'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di una sana gestione finanziaria;

- c) il mantenimento e l'applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS-169 conformemente all'allegato II;
- d) lo svolgimento efficiente da parte del GEIE BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS-169 contenute nell'allegato I, per le quali è previsto il lancio di inviti a presentare proposte per l'assegnazione delle sovvenzioni;
- e) un impegno da parte di ciascuno Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS-169 e al pagamento effettivo del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all'invito a presentare proposte;
- f) la conformità alle norme degli aiuti di Stato della Comunità e, in particolare, agli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione¹⁷;
- g) la garanzia di un alto livello di eccellenza scientifica, osservanza dei principi etici in conformità dei principi generali della decisione 1982/2006/CE (in prosieguo "Settimo programma quadro"), nonché conformità ai principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e del principio di sviluppo sostenibile.

¹⁷ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 4

Ruolo del Centro comune di ricerca

1. Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS-169, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti.
2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS-169, non sono calcolate come contributo finanziario della Comunità ai fini dell'articolo 1.

Articolo 5

Accordi tra la Comunità ed il GEIE BONUS

1. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome della Comunità, ed il GEIE BONUS, secondo le norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, ed il GEIE BONUS.

La convenzione di attuazione include in particolare le seguenti disposizioni:

- a) definizione delle attività delegate;
- b) disposizione per la tutela dei fondi comunitari;

- c) condizioni e accordi dettagliati per lo svolgimento delle attività, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS-169, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e i controlli da effettuare;
 - d) regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione delle attività;
 - e) condizioni alle quali è posta fine all'esecuzione delle attività;
 - f) disposizioni dettagliate per l'esame accurato della Commissione;
 - g) disposizioni che regolano l'uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
 - h) disposizioni che garantiscono la visibilità dell'azione comunitaria rispetto alle altre attività del GEIE BONUS;
 - i) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai fini dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
 - j) disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell'ambito di BONUS-169 riportate all'articolo 2;
 - k) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all'articolo 13.
3. La Commissione procede a una valutazione ex ante del GEIE BONUS per ottenere una prova dell'esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario.

Articolo 6
Interessi derivanti dai contributi

L'interesse generato dai contributi finanziari assegnati a BONUS-169 è considerato come un'entrata del GEIE BONUS con destinazione specifica a BONUS-169.

Articolo 7
Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario della Comunità

Se BONUS-169 non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parzialmente o in ritardo, la Comunità può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, tenendo in considerazione l'avanzamento dell'attuazione di BONUS-169.

Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS-169, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell'effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti

Per l'attuazione di BONUS-169, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice, in osservanza del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Articolo 9

Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni del caso per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti ed il GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 10

Informazione reciproca

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite del GEIE BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del GEIE BONUS, conformemente alle prescrizioni generali in materia di preparazione delle relazioni di cui all'articolo 13.

Articolo 11

Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati

Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al Settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte a BONUS-169, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli Stati membri e i paesi che prendono parte a BONUS-169 sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

Articolo 12
Partecipazione di altri paesi

Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente.

Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS-169.

Articolo 13
Relazioni annuali e valutazione

La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende una descrizione delle attività di BONUS-169.

La Commissione effettua una valutazione intermedia di BONUS-169 entro il 31 dicembre 2014. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 dell'allegato I e contiene le raccomandazioni di BONUS-169 sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l'integrazione, la qualità e l'efficacia dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l'adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni.

Al termine della partecipazione della Comunità a BONUS-169, ma non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione di BONUS-169. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Obiettivi e attuazione di BONUS-169**1. OBIETTIVI DI BONUS-169**

BONUS-169 intende migliorare la capacità di ricerca della regione del Mar Baltico sostenendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi regolamenti, politiche e prassi di gestione, allo scopo di rispondere efficacemente alle principali sfide ambientali e societarie che la regione affronta e affronterà negli anni a venire e di migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione e dell'approccio per quanto riguarda la ricerca ambientale frammentata della regione baltica, integrando le attività di ricerca nel sistema baltico in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo.

Tale iniziativa favorirà inoltre la costituzione e la strutturazione dell'ERA nella regione del Mar Baltico.

Per conseguire detti obiettivi, è necessario migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione di ricerca ambientale frammentata della regione del Mar Baltico integrando le attività di ricerca in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo, in favore dello sviluppo sostenibile della regione. A tal fine, l'iniziativa BONUS-169 intende:

- a) elaborare un'agenda di ricerca strategica politica;
- b) intensificare il coordinamento e l'integrazione sostenibili di programmi di ricerca pubblici transfrontalieri in tutti i settori;
- c) innalzare il livello della capacità di ricerca dei nuovi Stati baltici dell'UE;
- d) creare adeguate piattaforme per la consultazione delle parti interessate, compresa la rappresentanza di tutti i settori pertinenti;
- e) mobilitare risorse finanziarie supplementari mediante una maggiore collaborazione di ricerca tra tutti i settori nell'ambito del sistema del Mar Baltico;

- f) stabilire adeguate modalità di attuazione che consentano di eseguire in modo efficace il programma attraverso un soggetto giuridico di gestione e una struttura di governance comuni;
- g) lanciare inviti comuni a presentare proposte intersettoriali e strategici che coinvolgano più partner.

2. FASE STRATEGICA

2.1 Obiettivo

La fase strategica prepara la fase di attuazione. Questa prevede lo sviluppo strategico del programma allo scopo di garantire un'integrazione ottimale della ricerca nel Mar Baltico. Mira a rafforzare la partecipazione delle parti interessate e dei gruppi di utenti per garantire che la ricerca sia pertinente alla politica e alla gestione, che l'assegnazione delle priorità dei temi di ricerca avvenga in funzione delle esigenze politiche e che si faccia attivamente appello al pieno coinvolgimento di scienziati e dei loro istituti di ricerca e alle comunità in senso ampio delle parti interessate.

2.2 Elementi da fornire

Il GEIE BONUS invia alla Commissione gli elementi da fornire stabiliti nei paragrafi che seguono entro quindici mesi dall'inizio della fase strategica.

La Commissione fornisce consulenza e assistenza su richiesta del GEIE BONUS durante la preparazione degli elementi da fornire. Il GEIE BONUS riferisce in merito ai progressi compiuti su richiesta della Commissione.

2.2.1 L'agenda di ricerca strategica

L'agenda di ricerca strategica viene sviluppata e concordata previa consultazione fra gli Stati partecipanti, numerose parti interessate e la Commissione. Questa costituisce la base di un programma politico. Mira ad ampliare lo spettro della ricerca per accorpare, oltre all'ecosistema marino, un approccio verso il bacino che affronti le questioni chiave che minano la qualità e la produttività degli ecosistemi della regione del Mar Baltico.

Essa comprende una descrizione della base di riferimento e dello stato dell'arte della ricerca nel Mar Baltico, offre una visione strategica e un calendario chiari sulla modalità di conseguimento degli obiettivi fissati e stabilisce i temi indicativi politici per gli inviti a presentare proposte, le relative dotazioni, i tempi di pubblicazione e la durata prevista dei progetti. In aggiunta, prevede misure per venire incontro alle esigenze emergenti della ricerca, sviluppa l'integrazione panbaltica della ricerca, nonché contiene un calendario comune per l'uso condiviso e la pianificazione possibile per gli investimenti futuri nelle capacità infrastrutturali regionali.

2.2.2 Le piattaforme per la consultazione delle parti interessate

Sulla base di un'analisi esaustiva delle parti interessate pertinenti di BONUS-169 in contesti locali, nazionali, regionali ed europei, si procede all'istituzione di piattaforme e meccanismi per la consultazione delle parti interessate intesi a rafforzare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti allo scopo di individuare le lacune importanti, la priorità dei temi di ricerca e il miglioramento dell'acquisizione dei risultati di ricerca. Si prevede a tal fine la partecipazione di scienziati che si occupano anche di scienze naturali non marine e di altre discipline scientifiche sociali ed economiche, per garantire la multidisciplinarietà nello sviluppare l'agenda di ricerca strategica, la visione strategica e le priorità di ricerca associate.

È istituito un forum di ricerca settoriale (un organismo costituito dai rappresentanti dei ministeri e altri attori che si occupano della ricerca e della governance del sistema del Mar Baltico) come organismo permanente a sostegno del programma, responsabile di discutere della pianificazione e degli esiti del programma e delle esigenze emergenti della ricerca dal punto di vista decisionale. Il forum favorisce e sviluppa l'integrazione della ricerca panbaltica, fra cui l'uso e la pianificazione comuni delle capacità infrastrutturali, aiuta a mettere in luce le esigenze della ricerca, a sviluppare l'impiego dei risultati di ricerca, nonché a favorire l'integrazione del finanziamento della ricerca.

2.2.3 Le modalità di attuazione

Le modalità di attuazione comprendono tutti gli aspetti che garantiscono l'attuazione positiva dell'agenda di ricerca strategica. Seguono, laddove necessario, le norme del Settimo programma quadro. Esse consistono, fra l'altro, degli elementi seguenti:

- a) adottare misure (redazione di documenti, instaurazione di procedure, assunzione e formazione di personale) richieste dal regolamento finanziario per la gestione centralizzata indiretta;
- b) conseguire impegni ufficiali degli Stati partecipanti che ammontano almeno a 48,75 milioni di EUR fra cui fino al 25% sotto forma di contributo di natura infrastrutturale;
- c) formulare una stima realistica basata su prove del valore del contributo di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti che consiste nell'uso delle loro infrastrutture da parte dei beneficiari di BONUS-169;
- d) compilare un elenco esaustivo di tutte le infrastrutture, compresi i recapiti dei relativi proprietari, operatori e altre autorità responsabili, provvedendo alla pubblicazione e all'aggiornamento, se del caso;
- e) garantire che vengano concordate e poste in essere le modalità comuni di attuazione per le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari di BONUS-169 stipulate centralmente dal GEIE BONUS, comprese le norme comuni e concordate per la partecipazione, il modello della convenzione di sovvenzione, le linee guida per i candidati, i partecipanti e i valutatori indipendenti, nonché le modalità per l'audit dei beneficiari, compresa la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di espletare detti audit;
- f) sviluppare una struttura di governance appropriata per la gestione del programma in tutte le fasi della durata del progetto;
- g) garantire che venga fornito un finanziamento adeguato per potenziare il GEIE BONUS in termini di risorse umane e competenze multidisciplinari al fine di sostenere gli aspetti strategici e l'attuazione efficiente del programma;
- h) sviluppare una struttura di finanziamento per i progetti BONUS;
- i) sviluppare una strategia di comunicazione e divulgazione che, nella misura del possibile, garantisca che i risultati e i dati seguano gli standard della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino.

In merito ai contributi di natura infrastrutturale, è necessario sviluppare norme e approcci specifici durante la fase strategica in cui gli Stati partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente ai beneficiari di BONUS-169 l'accesso e l'uso delle infrastrutture (in particolare le navi di ricerca). I costi derivanti dall'uso di tali infrastrutture non sono ammissibili ai costi dei progetti. Al riguardo, il GEIE BONUS stipula gli accordi pertinenti con gli Stati partecipanti o i proprietari delle infrastrutture, i quali:

- a) definiscono la metodologia di valutazione dei contributi di natura infrastrutturale;
- b) garantiscono che il GEIE BONUS, la Commissione e la Corte dei conti possano espletare l'audit per quanto concerne l'accesso e l'uso delle infrastrutture e dei costi che ne derivano;
- c) stabiliscono che le parti contraenti sono tenute a riferire su base annuale sui costi sostenuti per l'accesso o l'uso da parte dei beneficiari di BONUS-169 delle infrastrutture.

2.2.4 Finanziamento comunitario della fase strategica

I costi ammissibili vengono rimborsati fino al 50% e si tratta di quei costi effettivi sostenuti dal GEIE BONUS e iscritti in bilancio necessari per conseguire l'obiettivo individuato al punto 1. I costi possono essere ammissibili al 1° gennaio 2010 e vengono definiti ulteriormente nella convenzione di sovvenzione per la fase strategica.

3. Fase di attuazione

A condizione che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) siano soddisfatte e che l'audit ex ante del GEIE BONUS dia esiti positivi, la Commissione ed il GEIE BONUS stipulano la convenzione di attuazione.

3.1. Obiettivi

Durante la fase di attuazione, vengono pubblicati e attuati inviti congiunti a presentare proposte per finanziare i progetti di BONUS-169 orientati strategicamente e indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono dall'agenda di ricerca strategica di BONUS-169, rispettano il più possibile il calendario stabilito e riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività formative e/o divulgative.

3.2. Attuazione dei progetti di BONUS-169

Gli inviti a presentare proposte di BONUS-169 vengono attuati mediante progetti transnazionali che coinvolgono più partner, ossia almeno tre soggetti giuridici ammissibili indipendenti di tre Stati membri o paesi associati, di cui almeno due appartenenti agli Stati partecipanti di BONUS-169.

I soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati possono ricevere il finanziamento di BONUS-169. I consorzi che presentano una proposta per un progetto BONUS-169 possono inserire partecipanti di uno Stato non membro a condizione che possa garantire realisticamente di disporre delle risorse necessarie a coprire interamente i costi della sua partecipazione.

Ogni invito a presentare proposte indica chiaramente gli argomenti scientifici. Gli argomenti vengono individuati dal GEIE BONUS in consultazione con la Commissione. Individuando gli argomenti, è opportuno tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti degli inviti attuati in passato e delle ampie consultazioni delle parti interessate avviate durante la fase strategica e per tutta la durata del programma.

Il GEIE BONUS pubblica il più diffusamente possibile l'invito a presentare proposte usando il più possibile un supporto informativo specifico, in particolare i siti web relativi al Settimo programma quadro che si rivolgono a tutte le parti interessate pertinenti, la stampa specialistica e le brochure. L'invito rimane aperto per almeno tre mesi. I progetti proposti vengono trasmessi centralmente al GEIE BONUS da parte dei candidati in risposta agli inviti e nell'ambito di una procedura di valutazione monofase.

I progetti proposti sono valutati e selezionati centralmente sulla base di un'analisi indipendente a fronte di criteri definiti di ammissibilità e di selezione e aggiudicazione. I criteri di valutazione fondamentali sono l'eccellenza scientifica, la qualità dell'attuazione e l'impatto atteso dal progetto. L'invito a presentare proposte concretizza i criteri di valutazione fondamentali. Altri criteri possono essere introdotti a condizione che questi vengano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non abbiano carattere discriminatorio e non prevalgano sui criteri di valutazione fondamentali.

Il GEIE BONUS garantisce che ogni proposta ricevuta venga valutata di concerto con almeno tre esperti indipendenti nominati dalla stessa sulla base dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006. Ogni proposta di progetto riceve un punteggio. Gli esperti indipendenti esaminano i progetti a fronte dei criteri di valutazione e assegnano un punteggio su una scala da 0 a 5 per criterio secondo le norme di presentazione delle proposte, nonché le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione del Settimo programma quadro.

Il GEIE BONUS stabilisce una lista di finanziamenti strettamente conforme ai risultati della valutazione indipendente. La graduatoria stilata dagli esperti indipendenti è ritenuta vincolante per l'assegnazione dei fondi di BONUS-169.

La gestione amministrativa delle sovvenzioni assegnate ai progetti BONUS-169 selezionati viene svolta a livello centrale sotto la responsabilità del GEIE BONUS.

3.3 Altre attività

Oltre alla gestione di BONUS-169 di cui ai punti 3.1 e 3.2, il GEIE BONUS espleta le seguenti attività:

- a) aggiornamento regolare dell'agenda di ricerca strategica e assegnazione delle priorità dei temi di ricerca per tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti degli inviti precedentemente attuati e sulla base delle procedure di consultazione allargata di cui al punto 2.2.2;
- b) favorire l'accesso per i gruppi di ricerca transnazionali e multidisciplinari dai progetti finanziati di BONUS-169 alle infrastrutture e agli strumenti di ricerca unici;
- c) promuovere un'interfaccia scienza-politica efficace che garantisca un'acquisizione ottimale dei risultati di ricerca;
- d) fare in modo che il finanziamento degli Stati partecipanti garantisca la sostenibilità dell'iniziativa senza il finanziamento comunitario nel periodo successivo a BONUS-169;
- e) intensificare la collaborazione tra i programmi di ricerca ambientali regionali e le comunità scientifiche pertinenti in altri bacini marini europei;

- f) svolgere attività di comunicazione e divulgazione;
- g) Il GEIE BONUS si impegna proattivamente a condividere le migliori prassi con altri bacini marini regionali europei, nonché comunicare adeguatamente a livello paneuropeo per garantire l'armonizzazione e il perfezionamento.

3.4. Contributi durante la fase di attuazione

La fase di attuazione di BONUS-169 è cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla Comunità durante un periodo di almeno cinque anni fino alla chiusura dell'intero ciclo di tutti i progetti finanziati da BONUS-169, purché gli impegni comunitari siano presi fino al 2013 e tutti gli obblighi di relazione alla Commissione siano adempiuti. Il contributo comunitario durante la fase di attuazione corrisponde ai contributi in denaro e di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti in favore dei progetti BONUS-169 versati attraverso il GEIE BONUS, nonché i costi correnti sostenuti dal GEIE BONUS nella fase di attuazione. Detti costi correnti non possono superare l'importo di 5 milioni di EUR.

Il GEIE BONUS è il destinatario e l'amministratore del contributo comunitario. Uno Stato partecipante può decidere di amministrare il proprio finanziamento nazionale e destinare il proprio contributo in denaro esclusivamente alla ricerca nazionale selezionata a livello centrale oppure affidare l'amministrazione del proprio contributo in denaro al GEIE BONUS.

Fatte salve le condizioni convenute nelle convenzioni finanziarie annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo finanziario della Comunità viene versato sulla base di prove di pagamento del contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore dei beneficiari di BONUS o del GEIE BONUS e dell'erogazione dei contributi di natura infrastrutturale per i progetti di BONUS-169.

L'utilizzo appropriato del finanziamento di BONUS-169 da parte dei beneficiari rientra fra le responsabilità del GEIE BONUS e viene stabilito mediante un audit finanziario indipendente dei progetti svolto dal GEIE BONUS o da chi per esso.

3.5 Finanziamento dei progetti BONUS-169

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), il finanziamento dei progetti BONUS-169 copre fino al 100% dei costi ammissibili calcolati secondo le norme comuni di finanziamento e i tassi comuni di finanziamento, come stabilito dal GEIE BONUS nelle modalità di attuazione e concordato dalla Commissione nella convenzione di attuazione.

Gestione di BONUS-169

1. L'iniziativa BONUS-169 è gestita dal GEIE BONUS attraverso il suo segretariato. Il GEIE BONUS ha istituito le seguenti strutture ai fini di BONUS-169: comitato direttivo, segretariato, comitato consultivo, forum di ricerca settoriale e forum dei coordinatori di progetto.

2. Il comitato direttivo è la più alta autorità in seno al GEIE BONUS, che forma il relativo organo decisionale e il consiglio a capo del segretariato. Il comitato direttivo è composto di funzionari di alto livello degli enti di gestione e finanziamento della ricerca nominati dai membri del GEIE BONUS. È presieduto dal presidente, una posizione che ruota annualmente tra i membri del GEIE BONUS. I presidenti precedenti, correnti e futuri formano il comitato esecutivo a sostegno del segretariato riguardo a questioni di importanza strategica. Sulla base delle proposte del segretariato, il comitato direttivo decide sull'orientamento strategico di BONUS-169, comprese le decisioni concernenti la definizione e l'aggiornamento di BONUS-169, la pianificazione dell'invito a presentare proposte, il profilo di bilancio, i criteri di ammissibilità e di selezione, il gruppo di valutatori, l'approvazione della graduatoria dei progetti di BONUS-169 da finanziare, il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti BONUS-169 finanziati e la supervisione del lavoro adeguato e ordinato del segretariato per quanto riguarda BONUS-169.

3. Il segretariato è guidato dal direttore esecutivo che esegue le decisioni del comitato direttivo e funge da rappresentante principale di BONUS-169 presso la Commissione e le varie agenzie di finanziamento nazionali. Il segretariato è responsabile del coordinamento e monitoraggio generale delle attività di BONUS-169, della pubblicazione, valutazione e attuazione degli inviti e del monitoraggio dei progetti finanziati, dal punto di vista sia contrattuale che scientifico, nonché delle relazioni di avanzamento destinate al comitato direttivo. Si occupa altresì della pianificazione e organizzazione delle consultazioni con le parti interessate e il comitato consultivo, del loro successivo perfezionamento e dell'integrazione nell'agenda di ricerca strategica e della promozione delle interfacce scienza-politica efficaci.

4. Il comitato consultivo assiste il comitato direttivo e il segretariato. Si compone di scienziati di alta reputazione internazionale, rappresentanti di parti interessate pertinenti, fra cui, per esempio, turismo, energie rinnovabili, pesca, acquacoltura, trasporto marittimo, fornitori di biotecnologia e tecnologia, comprese le organizzazioni industriali e della società civile con un interesse in questi settori, altri programmi di ricerca baltici integrati e altri mari regionali europei. Fornisce consulenze, orientamenti e raccomandazioni indipendenti riguardanti questioni scientifiche e politiche attinenti a BONUS-169, fra cui consigli su obiettivi, priorità e orientamenti di BONUS-169, metodi per rafforzare le prestazioni di BONUS-169 e la realizzazione e la qualità dei risultati di ricerca, sviluppo delle capacità, capacità di stabilire contatti e la pertinenza del lavoro per conseguire gli obiettivi di BONUS-169. Offre inoltre assistenza relativa all'uso e alla divulgazione dei risultati relativi a BONUS-169.
5. Il forum di ricerca settoriale è composto di rappresentanti dei ministeri e di altri attori che si occupano di ricerca e governance del sistema del Mar Baltico. Si riunisce una volta l'anno in una riunione consultiva che discute gli esiti di BONUS-169 e le esigenze emergenti della ricerca da una prospettiva decisionale. Costituisce un dibattito per sviluppare l'integrazione panbaltica della ricerca, compresa la ricerca pertinente finanziata per settore e l'uso e la pianificazione delle infrastrutture comuni.
6. Il forum dei coordinatori di progetto si compone di coordinatori di progetti finanziati attraverso BONUS-169. Assiste il segretariato nelle questioni relative al coordinamento scientifico di BONUS-169 e l'integrazione e la sintesi dei risultati della ricerca.